

Mercoledì 14 ottobre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Studi professionali fuori dal bonus adeguamento pubblici esercizi

/ Pamela ALBERTI

A fronte della necessità di svolgere le attività in sicurezza per effetto del coronavirus, ci si chiede se le **associazioni tra professionisti** che svolgono attività di consulenza possano fruire del credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### Società immobiliari, si amplia la doppia imposizione

/ Riccardo BARONE

Nella maggior parte dei Trattati stipulati dall'Italia non è prevista alcuna disposizione specifica sugli utili derivanti dalla cessione di **partecipazioni in società immobiliari**, per i quali, con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 13, paragrafo 5 del modello di [...]

PAGINA 13

## FISCO

### Slittamento dell'acconto per gli ISA con calo del fatturato con duplice requisito

*La disposizione del DL Agosto non è stata modificata nell'iter di conversione confermando la proroga al 30 aprile 2021*

/ Luca FORNERO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto "Agosto".

L'art. 98 del DL 104/2020 conferma la proroga al **30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").

Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES "solari", il termine di versamento è stato prorogato di **5 mesi**, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Per i soggetti "non solari", invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d'imposta "a cavallo" che si aprono in una data compresa tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.

Infatti, per una società con esercizio 1° giugno 2020-31 maggio 2021, il secondo acconto, dovendo essere

corrisposto entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** dell'esercizio (ex art. 17 comma 3 lett. b) del DPR 435/2001), scadrebbe già "ordinariamente" il 30 aprile 2021, mentre, per una società con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021, la scadenza del termine "ordinario" sarebbe addirittura successiva, collocandosi al 31 maggio 2021.

Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto.

Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un **duplice requisito**, l'uno soggettivo e l'altro "oggettivo", legato all'andamento dell'attività.

Riguardo al primo aspetto, [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Esenzione IMU più ampia per CD e IAP pensionati e familiari coadiuvanti

L'intelligenza artificiale riduce i tempi di accounting payable e riconciliazione bancaria

Bonus botteghe e negozi su tutto il canone con attività prevalente sospesa

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## IMPRESA

### Per gli enti diversi dagli ETS di diritto iscrizione al RUNTS da valutare

/ Luciano DE ANGELIS

Una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà operativo, tutti gli enti estranei a ODV, APS e Onlus potranno **scegliere se iscriversi o meno**. Per alcuni di essi [...]

PAGINA 5

# Studi professionali fuori dal bonus adeguamento pubblici esercizi

Non rientrano tra le attività previste nell'Allegato al DL 34/2020

/ Pamela ALBERTI

A fronte della necessità di svolgere le attività in sicurezza per effetto del coronavirus, ci si chiede se le **associazioni tra professionisti** che svolgono attività di consulenza possano fruire del credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, in assenza di specifici chiarimenti ufficiali sul punto.

L'[art. 120](#) del DL 34/2020 convertito ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le **misure di contenimento** contro la diffusione del COVID-19. Tale credito d'imposta è riconosciuto "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2" (così rinumerato in sede di conversione in L. [77/2020](#)), "alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore".

La circ. Agenzia delle Entrate n. [20/2020](#) (§ 1.1) ha osservato che nella Relazione illustrativa si precisa che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la **platea** dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:

- attività di impresa, arte o **professione** esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell'elenco di cui all'Allegato al DL [34/2020](#);

- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Con riferimento al primo punto di cui sopra, la circolare chiarisce che si tratta dei seguenti soggetti, purché riconducibili all'elenco di cui all'Allegato al DL 34/2020: **imprenditori** individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; enti e società indicati nell'[art. 73](#), comma 1, lettere a) e b), del TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell'[art. 73](#) del TUIR; persone fisiche e associazioni di cui all'[art. 5](#) comma 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'[art. 53](#) del TUIR.

Tra questi ultimi soggetti rientrerebbero anche le **asso-**

**ciazioni tra professionisti**, disciplinate appunto dall'[art. 5](#) comma 3 lett. c) del TUIR.

Tuttavia, i suddetti soggetti, classificati nella lettera a) dalla circ. n. 20/2020, per accedere all'agevolazione devono svolgere effettivamente una delle attività ammissibili, le quali sono individuate nel citato Allegato sulla base della relativa classificazione ATECO 2007.

Tra le attività indicate nell'Allegato non sono però previste le attività di consulenza svolte dall'associazione professionale; di conseguenza, tale associazione dovrebbe essere **esclusa** dall'agevolazione in questione.

Ai fini in esame, infatti, non pare rilevare la circostanza che siano agevolati anche "**associazioni**, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore", anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato aperte al pubblico.

Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020 (§ 1.1) ha affermato che "Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, indicati sub b), come precisato nella circolare n. [9/E](#) del 13 aprile 2020, si ritiene che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli **enti diversi** da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'[articolo 55](#) del TUIR. Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell'agevolazione, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all'allegato 1 aperte al pubblico".

La richiamata circolare n. 9/2020 (§ 2.1), relativa alla sospensione dei versamenti tributari, faceva riferimento "b. agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa".

La citata previsione sembra quindi voler includere nell'ambito dell'agevolazione i soggetti **-enti non commerciali**, anche se non svolgono una delle attività individuate nell'Allegato, diversi da quelli "esercenti attività d'impresa, arte e professione" come definiti dalla circ. n. 20/2020 (tra cui rientrano le associazioni di cui [art. 5](#) comma 3 lett. c) del TUIR), per i quali è invece necessario il requisito dello svolgimento di una delle attività aperte al pubblico definite nell'Allegato.

Si rileva inoltre che l'[art. 120](#) comma 3 del DL 34/2020 ha previsto che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, possano essere individuati **ulteriori** soggetti aventi diritto o spese ammissibili all'agevolazione, nel rispetto del limite di spesa previsto.

# Slittamento dell'acconto per gli ISA con calo del fatturato con duplice requisito

La disposizione del DL Agosto non è stata modificata nell'iter di conversione confermando la proroga al 30 aprile 2021

/ Luca FORNERO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto "Agosto".

L'art. 98 del DL 104/2020 conferma la proroga al **30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti "solari").

Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES "solari", il termine di versamento è stato prorogato di **5 mesi**, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Per i soggetti "non solari", invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d'imposta "a cavallo" che si aprono in una data compresa tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.

Infatti, per una società con esercizio 1° giugno 2020-31 maggio 2021, il secondo acconto, dovendo essere corrisposto entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** dell'esercizio (ex art. 17 comma 3 lett. b) del DPR 435/2001), scadrebbe già "ordinariamente" il 30 aprile 2021, mentre, per una società con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021, la scadenza del termine "ordinario" sarebbe addirittura successiva, collocandosi al 31 maggio 2021.

Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. **cedolare secca**, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (**IVIE** e **IVAFE**) per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell'acconto.

Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un **duplice requisito**, l'uno soggettivo e l'altro "oggettivo", legato all'andamento dell'attività.

Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'**art. 9-bis** del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Atteso il rinvio operato dall'**art. 98** del DL 104/2020 all'**art. 1** comma 2 del DPCM 27 giugno 2020, possono beneficiare del **maggior termine** anche i contribuenti

che:

- applicano il regime forfetario di cui all'**art. 1** commi 54-89 della L. 190/2014 oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'**art. 27** comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Il differimento interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "**per trasparenza**", ai sensi degli **artt. 5, 115 e 116** del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei **più ampi** termini di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, dovrebbero, invece, essere **esclusi** dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli **artt. 32** ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. **330/2019**).

Relativamente al **requisito "oggettivo"**, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Posto che si fa riferimento a "grandezze" tipiche della normativa IVA (quali fatturato e corrispettivi) adottate anche con riferimento ad altre agevolazioni introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria (prima fra tutte il contributo a fondo perduto), pare ragionevole ritenere che, per la relativa verifica, vadano adottati analoghi criteri.

Così, si dovrà fare riferimento alla data di **effettuazione** delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi nei due citati semestri, richiamando, ove estensibili, i chiarimenti resi dalle circ. Agenzia delle Entrate nn. **15/2020**, § 2, e **22/2020**, § 4.

# Esenzione IMU più ampia per CD e IAP pensionati e familiari coadiuvanti

Agevolazione con effetto retroattivo anche per i soci di società di persone con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale

/ Antonio PICCOLO

Tra le diverse e differenti novità introdotte dalla L. 13 ottobre 2020 n. [126](#), di conversione del DL n. [104/2020](#) e in vigore da oggi, non potevano mancare quelle relative alla "nuova" **IMU** ([art. 1](#) della L. n. 160/2019), che resta pur sempre il tributo più "pesante" nel panorama della fiscalità locale.

Le modifiche, contenute negli [artt. 78](#) e [78-bis](#) del decreto "Agosto" e tutte favorevoli ai contribuenti, sono l'**esenzione** dal pagamento della **seconda rata** del **2020** dell'IMU per:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o termali, nonché alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i rispettivi proprietari (soggetti passivi) siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

Durante i lavori parlamentari, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU, prevista per le pertinenze delle strutture ricettive (fabbricati classificati nella categoria catastale **D/2**), è stata estesa **retroattivamente** alla prima rata.

Esenzione IMU ad ampio raggio anche nel **settore agricolo**. Infatti, l'[art. 78-bis](#) (rubricato "Interpretazione autentica in materia di IMU") ha stabilito con effetto retroattivo l'esenzione IMU per:

- **soci di società di persone**, esercenti attività agricola e in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali **pensionati** che continuano a svolgere l'attività agricola e mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola;
- **familiari coadiuvanti** del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola come coltivatori diretti.

Si ricorda che nella vecchia IMU erano esenti dall'imposta:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e da IAP (persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato [A](#) annesso alla L. n. [448/2001](#);
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, in base ai criteri individuati dalla C.M. n. [9/249](#) del 14 giugno 1993.

In precedenza, l'esenzione ha trovato pacifica applicazione anche per i familiari coadiuvanti del CD, in virtù dell'[art. 1](#), comma 705 della L. n. 145/2018, mentre era molto **dubbia** per i CD e gli IAP titolari di **trattamento pensionistico agricolo** (cfr. R.M. n. [1/DF](#) del 28 febbraio 2018; per tutte, Cass. n. 2142/2020). Tuttavia, il Dipartimento delle Finanze, già con nota n. [20535/2016](#), aveva acutamente equiparato ai fini dell'IMU (e quindi della TASI) il familiare coadiuvante del CD alla figura dello stesso CD, ritenendo il coadiuvante agricolo meritevole anche delle agevolazioni fiscali previste per la PPC ([art. 2](#), comma [4-bis](#) del DL n. 194/2009 conv. L. n. [25/2010](#)), in quanto soggetto esercente la propria attività nell'ambito di un'impresa agricola, ovvero nel caso di specie persona dedita alla coltivazione dei fondi agricoli (circolare Agenzia delle Entrate n. [8](#) del 10 aprile 2019, § 1.6).

In senso più specifico e tecnico, l'**estensione** dell'**esenzione** IMU ai coadiuvanti familiari (comma 1) si applica anche alle annualità di imposta anteriori al 1° gennaio 2019 (entrata in vigore della L. n. [145/2018](#)).

Sicché, ad esempio, un terreno agricolo in comproprietà al 50% tra coniugi, di cui il marito con la qualifica di CD e la moglie coadiuvante, è totalmente esente dalla "vecchia" e dalla "nuova" IMU e, in caso di accertamento per l'anno 2017, questo andrebbe ritirato in autotutela dal Comune impositore competente.

Le agevolazioni fiscali previste per i **soci di società di persone** ([art. 9](#), comma 1 del DLgs. n. 228/2001), esercenti attività agricole con la qualifica di CD o di IAP, sono ora più ampie, essendo stati compresi anche i "tributi locali" (comma 2). Sicché, ad esempio, un terreno agricolo in comproprietà al 50% tra genitore e figlio, ma condotto dalla loro società semplice agricola, è esente dal pagamento dei tributi locali (IMU, TASI, ICI in caso di contenzioso ancora aperto).

Infine, la modifica retroattiva più attesa, contenuta nel comma 3, secondo cui ai fini dell'IMU (vecchia e nuova) si considerano CD e IAP anche i **pensionati** che, continuando a svolgere l'attività agricola, mantengono l'**iscrizione** nella relativa **gestione** previdenziale e assistenziale agricola.

Il legislatore ha così vanificato definitivamente i principi stabiliti sia dalla Corte Costituzionale (ordinanze nn. [336/2003](#) e [87/2005](#)) che dalla Suprema Corte (per tutte, Cass. nn. 26455/2017 e [13745/2017](#)).

# Per gli enti diversi dagli ETS di diritto iscrizione al RUNTS da valutare

La scelta se iscriversi o meno sarà condizionata da considerazioni di tipo civilistico e fiscale

/ Luciano DE ANGELIS

Una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore sarà operativo, tutti gli enti estranei a ODV, APS e Onlus potranno **scegliere se iscriversi o meno**. Per alcuni di essi la scelta sarà "naturale", come per esempio le reti associative di ETS, le società di mutuo soccorso e le imprese sociali, essendo essi ETS di diritto, mentre per molte altre tipologie di associazioni e fondazioni, a seguito dell'operatività del Registro, iscriversi o meno sarà questione di mera opportunità e convenienza.

Alla scelta saranno tenute tutte quelle associazioni e fondazioni che abbiano nell'oggetto sociale l'esercizio principale di una o più delle attività di cui all'[art. 5](#) del Codice del Terzo settore (es. associazioni culturali, associazioni artistiche o musicali, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.), mentre ad altri enti tale scelta sarà preclusa. Per gli enti teoricamente iscrivibili la scelta sarà condizionata da **valutazioni civilistiche** come la necessità di modificare i relativi statuti, l'obbligo di tenere i libri sociali, il vincolo di redigere il bilancio secondo nuovi schemi e di depositarlo al RUNTS, la possibilità nelle associazioni, e l'esigenza nelle fondazioni, di dover sottoporre l'ente al vaglio dell'organo di controllo.

Le valutazioni saranno però anche di tipo **fiscale** e deriveranno dalla convenienza fra l'attuale disciplina del TUIR e delle ulteriori leggi agevolative (es. per le associazioni sportive la L. [398/1991](#)) e le disposizioni introdotte dagli [artt. 79](#) e ss. del CTS.

Fra le valutazioni a cui CdA e assemblee saranno tenuti vi sarà anche la possibilità riconosciuta a tutti gli ETS di accedere al contributo del 5 per mille, la possibilità di fare ricorso al credito agevolato ([art. 67](#) del CTS), ai fondi europei ([art. 68](#)) e al fondo per il finanziamento ai progetti e attività di interesse generale ([art. 72](#)).

Per altri enti, invece, come anticipato, **l'accesso al RUNTS non sarà ammesso**. Si tratta delle organizzazioni previste nell'[art. 4](#) comma 2 del CTS come le amministrazioni pubbliche, le associazioni politiche e sindacali, le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da queste ultime.

Qualora l'ente possa e decida di iscriversi al RUNTS, sarà necessario distinguere le **associazioni non riconosciute** da quelle dotate di personalità giuridica. Le prime dovranno seguire l'iter previsto dall'[art. 8](#) del DM 106/2020 con domanda di iscrizione che deve essere presentata per via telematica dal rappresentante legale dell'ente o, su istanza di quest'ultimo, dal rappresen-

tante della rete associativa a cui l'ente aderisce. La domanda sarà da presentare all'Ufficio della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la propria sede legale, salvo che l'ente intenda essere iscritto in più sezioni, nel qual caso la domanda dovrà essere inoltrata in maniera unitaria all'ufficio statale del RUNTS.

Alla domanda, oltre all'atto costitutivo (se reperibile, altrimenti sarà sufficiente depositare un'apposita dichiarazione di insussistenza o irrecuperabilità), dovrà essere presentato il **nuovo statuto** registrato presso l'Agenzia delle Entrate dopo essere stato emendato secondo le regole del CTS. Tali emendamenti non necessitano di intervento notarile (consigliabile nelle situazioni più complesse) anche qualora l'atto originario fosse stato effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Andranno poi allegati gli ultimi due bilanci approvati, se disponibili (se l'ente ha iniziato l'attività da appena due anni il secondo bilancio potrebbe non essere approvato all'atto della richiesta di iscrizione al Registro unico), unitamente alle copie dei verbali di approvazione degli stessi.

In caso di **adesione a una rete** sarà necessario allegare anche un'attestazione di adesione alla stessa da parte del rappresentante della rete. Ovviamente, il rappresentante legale dovrà indicare in quale delle sette sezioni l'ente vuole essere iscritto, nonché fornire una serie di informazioni generali evidenziate dall'[art. 8](#) comma 6 del decreto 106/2020 (denominazione, codice fiscale, eventuale partita iva, forma giuridica, sede legale, indirizzo PEC ecc.).

Per gli enti dotati di **personalità giuridica** (tutte le fondazioni e le associazioni riconosciute attraverso il sistema concessorio), la procedura di iscrizione al Registro seguirà una strada diversa. In questo caso l'[art. 17](#) del decreto istitutivo del RUNTS prevede l'intervento obbligatorio del **notaio** che, una volta ricevuto l'atto, verifica la conformità delle disposizioni dello stesso alle previsioni del CTS, al rispetto delle regole di democraticità e non discriminazione nei confronti dei soci, la consistenza del capitale minimo e la relativa documentazione di supporto. Lo stesso provvederà, entro 20 giorni dal ricevimento, al deposito degli atti e della relativa documentazione presso il competente ufficio del RUNTS. Per consentire a quest'ultimo la comunicazione alla competente Regione o prefettura della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il notaio comunicherà al RUNTS anche gli estremi relativi al Registro delle persone giuridiche nel quale l'ente risultava iscritto anteriormente al transito nel Registro unico.



# L'intelligenza artificiale riduce i tempi di accounting payable e riconciliazione bancaria

La tecnologia è un'alleata contro le difficoltà di rielaborazione dati anche nei processi di fatturazione e pagamento, limitando al minimo il rischio di errore

/ Paolo BIANCONE, Paolo MESSINA e Silvana SECINARO

Una delle sfide per gli studi professionali e le imprese è essere in grado di elaborare in modo efficiente le fatture e mantenere un flusso di cassa costante. La contabilità fornitori (AP) è un attore fondamentale nell'affrontare la sfida poiché AP è responsabile della gestione delle **fatture** e dei pagamenti dei fornitori.

Se il processo di *procure to pay* non viene gestito in modo efficace, ciò comporterà una significativa frustrazione per i fornitori, le parti interessate aziendali e i team finanziari. L'automazione può aiutare le aziende ad affrontare un'ampia varietà di punti deboli: ad esempio, gli errori nei dati sono inevitabili quando si pagano fatture o si creano ordini di acquisto che richiedono l'inserimento manuale dei dati, la stampa o la scansione di fatture cartacee e la firma di assegni cartacei. Inoltre, trovare errori e correggerli richiede molto tempo.

Se un'organizzazione fa affidamento sul controllo manuale della qualità, è possibile che alcuni di questi errori sfuggano di mano.

Un sondaggio di Proactis, società che opera nel campo delle soluzioni di *Spend Control and eProcurement*, mostra che il 62% delle medie imprese europee deve affrontare dati imprecisi nei sistemi di contabilità fornitori e di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Molte di queste aziende stanno pianificando di migliorare la precisione dei dati e ridurre i tempi di ciclo del 30% tramite **progetti di automazione**.

L'automazione intelligente, con bot software che leggono e immettono i valori delle fatture, può ridurre i problemi di **immissione dei dati** causati da errori umani. Con la fusione tra *Robotic Process Automation* (RPA) e *Artificial Intelligence* (AI), i robot scanneranno, digitalizzeranno e convalideranno i dati chiave degli ordini di acquisto per creare fatture. RPA aiuterà i professionisti, automatizzando le fatture ed evitando sanzioni finanziarie per pagamenti in ritardo e incompleti. RPA migliora il tempo di ciclo dell'elaborazione delle fatture e fattura i clienti più rapidamente al fine di massimizzare i ricavi garantendo l'accuratezza di ogni fattura inviata. Potrai trovare un approfondimento ed esempi di come utilizzare l'intelligenza artificiale nel nostro nuovo corso per commercialisti e imprese ([www.eutekne.it/CorsoAI](http://www.eutekne.it/CorsoAI)).

L'automazione intelligente accelera, infatti, l'**elaborazione delle fatture** e i **pagamenti**, gestisce diversi formati di fatture in entrata e le elabora in modo coerente. I team AP troveranno più veloce estrarre con precisione le informazioni dalle fatture dei fornitori e recu-

perare i documenti, in pochi clic. Una soluzione di automazione intelligente può estrarre i dati da una fattura, inserire i dati in un sistema ERP, abbinare la fattura all'ordine di acquisto e all'entrata merci, approvare ed elaborare il pagamento.

Non solo, l'automazione intelligente implementa in modo significativo il **ciclo di approvazione**, creando flussi di lavoro di approvazione. Il sistema invierà automaticamente le richieste di acquisto per l'approvazione da parte del supervisore AP, portando al minimo il tempo necessario per ottenere le approvazioni e per completare i pagamenti del fornitore.

L'automazione intelligente garantisce inoltre che i record vengano conservati **digitalmente** anziché manualmente, riducendo le necessità di spazio di archiviazione, e rafforza la prevenzione delle frodi consentendo l'impostazione di controlli personalizzati e la notifica di qualsiasi attività di fatturazione sospetta.

Altra sfida vinta dall'intelligenza artificiale è sulla **riconciliazione bancaria**.

La maggior parte delle organizzazioni finanziarie, indipendentemente dalle dimensioni e dall'ubicazione, dedicano la maggior parte del loro tempo al controllo e all'abbinamento manuale delle transazioni e alla registrazione dei giornali per completare le riconciliazioni bancarie richieste. Sebbene le dimensioni dell'organizzazione non abbiano un ruolo, diverse organizzazioni di medie dimensioni riscontrano problemi nelle riconciliazioni bancarie. Ciò è principalmente dovuto alla moltitudine di tipi di account, istituzioni, tipi di pagamento, fusi orari e complessità di pagamento che affrontano, che rendono la riconciliazione un compito arduo. Lo stesso vale anche per le fatture. La quantità di ordini di acquisto ricevuti e la quantità di voci in ogni ordine di acquisto che dovrebbe essere riconciliata provoca una grande quantità di errori umani.

L'automazione della riconciliazione è fondamentale per trovare informazioni sul denaro speso e sul denaro ricevuto per **bilanciare i dati finali**. L'RPA è un vero toccasana per l'automazione di questo processo abbinando i dettagli di pagamento con i documenti bancari. Se i dettagli corrispondono, i conti vengono riconciliati. In caso di discrepanze nei dati, RPA restituisce i record per un'ulteriore convalida.

Se vuoi saperne di più e capire come applicare questa nuova possibilità alla tua pratica o impresa, puoi seguire il nostro corso in Intelligenza Artificiale per commercialisti e imprese ([www.eutekne.it/CorsoAI](http://www.eutekne.it/CorsoAI)).

# Bonus botteghe e negozi su tutto il canone con attività prevalente sospesa

AmMESSO il beneficio nel caso in cui l'attività oggetto di sospensione abbia prodotto nel 2019 più del 50% dei ricavi complessivi

## / REDAZIONE

Il credito d'imposta botteghe e negozi di cui all'[art. 65](#) del DL 18/2020 può spettare sull'**intero canone** di locazione (in presenza delle altre condizioni di legge) nell'ipotesi in cui l'immobile locato, catastalmente classificato **C/1**, sia destinato solo in parte a un'attività che è stata oggetto di sospensione ad opera dei provvedimenti emergenziali per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, se, nel 2019, i ricavi derivanti al conduttore da tale attività hanno configurato **più del 50%** dei ricavi complessivi.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a un'interpello n. [468](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che l'art. 65 del DL 18/2020 riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta** pari al **60%** delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per l'accesso al credito d'imposta la norma richiede che il conduttore sia:

- titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione (in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali);
- intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Nel caso di specie, l'istante chiedeva se potesse accedere al bonus ex art. 65 del DL 18/2020, con riferimento a un immobile C/1 destinato **solo in parte** ad attività oggetto di sospensione, precisando, però che tale attività, nel 2019, aveva prodotto ricavi rappresentanti più del 50% dei ricavi complessivi.

L'Agenzia ritiene che, in questa situazione, in presenza delle altre condizioni di legge, il credito d'imposta

possa spettare sull'intero canone.

L'Amministrazione giunge a tale conclusione facendo applicazione di un chiarimento espresso, con riferimento alla diversa norma sulla sospensione dei versamenti ([art. 61](#) del DL 18/2020), nella circ. Agenzia delle Entrate n. [8/2020](#), secondo cui "nel caso di esercizio di più attività d'impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, «per poter beneficiare della sospensione disposta dall'articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano **svolte in maniera prevalente** rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)»".

Alla luce di questo chiarimento e della *ratio* della norma sul credito d'imposta, l'Agenzia ammette, quindi, che nel caso di specie il conduttore possa accedere al beneficio, atteso che, tra le attività esercitate nell'immobile locato, quella oggetto di sospensione aveva prodotto (nel 2019) **più del 50%** dei **ricavi complessivi**.

## Credito d'imposta non cumulabile con il bonus locazioni

Infine, l'Amministrazione ricorda che il credito d'imposta "botteghe e negozi" **non è cumulabile**, con riferimento alle medesime spese, con il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020.

# Cessione del credito IVA solo previa dichiarazione

Confermato l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate in antitesi alla giurisprudenza

/ Emanuele GRECO

Con risposta a interpello n. [469/2020](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate conferma il proprio orientamento secondo il quale non è ammessa la cessione di un credito IVA **non ancora esposto** nella dichiarazione annuale o nell'istanza di rimborso trimestrale ([Modello TR](#)).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, già espressa sul punto con la risoluzione n. [279/2002](#) e con la risposta a consulenza giuridica n. [1/2019](#), la notifica dell'atto di cessione del credito all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale è da effettuare **dopo la presentazione** della dichiarazione/modello in cui confluisce il credito "futuro" ceduto e chiesto a rimborso. Solamente a partire da tale data il credito IVA diviene "certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative in proposito offerte dall'ordinamento (riporto del credito anche al fine del suo utilizzo in compensazione o richiesta di rimborso)".

Di diverso avviso è la Cassazione, pronunciata in materia di recente con sentenza n. [27278/2019](#), **ammettendo** la validità della cessione del credito IVA prima dell'esposizione dello stesso nella dichiarazione annuale del cedente, sulla base del generale principio civilistico che dispone la libera cedibilità dei crediti futuri, desumibile dall'[art. 1348](#) c.c., a condizione che sussista il rapporto giuridico di base alla data della cessione.

Secondo le pronunce della Corte, ai fini della **cessione del credito IVA** rileva la qualità di soggetto passivo del cedente, quale premessa per la determinabilità dell'oggetto del contratto di cessione ex [art. 1346](#) c.c.: di qui, la natura consensuale del contratto di cessione del credito ne comporta subito il perfezionamento giuridico a cui, tuttavia, non sempre si accompagna il trasferimento immediato dal cedente al cessionario, che è posticipato alla data in cui il credito viene a esistenza (Cass. n. [8333/2001](#)).

Pertanto, "una volta osservati gli adempimenti formali richiesti dalle regole di contabilità generale dello Stato, la cessione del credito «futuro» produce nei confronti del Fisco i medesimi effetti previsti dalla normativa civilistica, ossia l'efficacia obbligatoria di detta cessione, mentre il conseguente trasferimento del credito si verifica esclusivamente quando il credito fiscale viene ad esistenza, senza che possa essere considerata **causa ostativa** all'efficacia dell'atto di cessione il fatto che il credito (quantificabile) non sia ancora stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dell'atto di cessione" (Cass. n. [13027/2015](#)).

Con la risposta a interpello n. [469/2020](#) di ieri, l'Agen-

zia delle Entrate non ha inteso uniformarsi alla più recente pronuncia della Cassazione sul tema (Cass. n. [27278/2019](#)), mantenendo invece l'impostazione **più rigorosa**, secondo cui non sarebbe ammessa la cessione del credito prima della sua esposizione nella dichiarazione IVA o nell'istanza di rimborso.

La risposta a interpello in esame è di interesse anche perché viene precisato che non è integrato il requisito della c.d. "**aliquota media**", ai fini dell'accesso ai [rimborsi IVA](#), nell'ipotesi in cui un soggetto passivo abbia principalmente effettuato operazioni di introduzione in un deposito IVA a norma dell'[art. 50-bis](#) comma 4 lett. c) del DPR 331/93.

Tale fattispecie non consente il rimborso IVA di cui all'[art. 30](#) comma 2 lett. a) del DPR 633/72, riconosciuto, per crediti superiori a 2.582,28 euro, quando il soggetto passivo "esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter".

L'[art. 3](#) comma 6 del DL 250/95, al riguardo, ha disposto che il rimborso "spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le **operazioni effettuate**, maggiorata del 10 per cento", tenendo conto delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento con esclusione "degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili".

Non può essere qualificata come operazione ad "aliquota zero", ai fini del riconoscimento del rimborso IVA, la cessione di beni mediante introduzione in un deposito IVA, in quanto operazione in **sospensione d'imposta**, per le quali è già ammesso il rimborso ai sensi della successiva lett. b) dell'[art. 30](#) comma 2 del DPR 633/72, oltre che ai sensi del successivo comma 3, sulla base del confronto delle eccedenze detraibili maturate nei due anni precedenti.

Pertanto, va rammentato che l'esclusione dal computo delle operazioni ad "aliquota zero" ai fini dei rimborsi IVA ex [art. 30](#) comma 2 lett. a) del DPR 633/72, per le operazioni di introduzione nei [depositi IVA](#), è coerente con l'esclusione dal computo già individuata in precedenza per la **generalità** delle operazioni non imponibili (R.M. 19 marzo 1998 n. [17](#)).



# Ancora un bando senza compensi, professionisti indignati

Il MISE cerca 21 soggetti di "alto livello" senza prevedere retribuzione. Commercialisti: "Approccio inaccettabile"

/ Savino GALLO

Dopo MEF e Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario, questa volta è il Ministero dello Sviluppo Economico a provocare la reazione indignata dei professionisti. La causa è, ancora una volta, il mancato rispetto della norma sull'**equo compenso**, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di corrispondere ai lavoratori autonomi un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Nei giorni scorsi, infatti, il MISE ha diffuso un bando finalizzato all'individuazione dei 21 componenti del Gruppo di esperti a cui demandare l'elaborazione del **Libro bianco** sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale. Per poter partecipare al bando bisogna essere in possesso di comprovata esperienza e professionalità, anche a livello europeo o internazionale, in materia di Comunicazione e ICT, in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e scientifico. **Compenso nessuno**: il bando chiarisce che ai professionisti prescelti "non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza".

Questa, ha commentato Giorgio Luchetta, Vicepresidente del CNDCEC, è "l'ennesima prova di un **approccio inconcepibile** in virtù del quale si presuppone che si possano fornire prestazioni professionali a titolo gratuito. Non è la prima volta che ciò accade, a dimostrazione del fatto che la politica continua a nutrire nei confronti delle professioni un atteggiamento errato, rimandando peraltro *sine die* il tema dell'equo compenso che invece ha più volte detto di voler affrontare".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche i sindacati ANC,

SIC, UNAGRACO e UNICO. In una nota congiunta, le quattro associazioni di categoria ricordano che "non è certamente in questo modo che si rispetta la **dignità** del lavoro e dei lavoratori e non è pensabile che un'Amministrazione dello Stato agisca contravvenendo ad un principio che il legislatore ha sancito e il cui rispetto non può venire meno".

L'equo compenso, continua la nota, "non può essere messo in discussione, è una **legge dello Stato** ed è proprio lo Stato che per primo ha il dovere di assicurare ai professionisti, della cui opera si avvalgono le Amministrazioni Pubbliche, un riconoscimento economico adeguato. È opportuno che il MISE corregga il tiro e che il bando venga modificato stabilendo una remunerazione per i 21 componenti che saranno selezionati, solo così il rispetto del principio dell'equo compenso potrà essere salvaguardato".

Ancora più dura la reazione di Confprofessioni, che invita i professionisti a "**boicottare**" tutti i bandi della Pubblica Amministrazione che prevedono l'assegnazione di incarichi professionali a costo zero. "Questo nuovo bando – ha commentato Gaetano Stella, numero uno della confederazione interprofessionale –, l'ennesimo, ci **stupisce** e ci **addolora**. Ci stupisce perché proprio il MISE, non più di un anno fa, si era impegnato ad aggiornare i parametri giudiziali per arrivare a un compenso dignitoso per tutti i professionisti. Ci addolora perché insistere sulla logica degli incarichi professionali a titolo gratuito significa frenare la crescita economica e svilire la cultura di un Paese".

# Solo la società fa valere il dolo del terzo

L'assenza di rappresentanza non può essere invocata né dai soci né dagli altri amministratori

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'[art. 2475-bis](#) c.c., gli amministratori di srl hanno la **rappresentanza generale** della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Tale disciplina è stata attentamente esaminata dalla sentenza 10 settembre 2020 n. [12160](#) del Tribunale di Roma, per concludere nel senso che la violazione dei **limiti convenzionali** al potere rappresentativo degli amministratori non dà luogo ad un vizio di invalidità o all'inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Soltanto la società, inoltre, è legittimata, in presenza degli elementi indicati dal secondo comma dell'[art. 2475-bis](#) c.c., ad opporre ai terzi quelle limitazioni.

La *ratio* della ricordata disposizione – osservano, in primo luogo, i giudici romani – è quella di sancire il principio della **rappresentanza** generale degli amministratori, scindendo tale potere da quello gestorio, al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.

La "fonte" del potere rappresentativo è diversa nelle spa e nelle srl. Nelle prime, infatti, spetta solo a quegli amministratori ai quali sia stato specificatamente conferito in forza di investitura da parte dello statuto ovvero della deliberazione di nomina. Nelle seconde, invece, è attribuito a tutti gli amministratori, senza distinzioni. Nelle srl, quindi, il potere di rappresentanza trova la propria **fonte nella legge** e sembra connotarsi come una qualità legale intrinseca dell'ufficio di amministratore.

Tuttavia, anche nelle srl deve ritenersi possibile attribuire il potere di rappresentanza **soltanto ad alcuni** amministratori, ovvero ricollegarla alla titolarità di alcune cariche (si pensi, ad esempio, a quella di amministratore delegato o di presidente del CdA); la regola sancita dall'[art. 2475-bis](#) comma 1 c.c. costituisce, allora, una norma di default destinata ad assumere rilevanza nel silenzio dello statuto o dell'atto di nomina.

Ciò posto, occorre chiedersi se, alla luce del secondo comma [2475-bis](#) c.c., tali limitazioni del potere di rappresentanza possano poi presentare rilevanza esterna ed essere **opponibili ai terzi**.

Al riguardo, il Tribunale di Roma reputa "preferibile" quella soluzione interpretativa secondo la quale l'esclusione della rappresentanza della società in capo a taluni amministratori costituisce pur sempre una **limitazione del potere** (considerato nel suo complesso) ed è, quindi, sottoposta alla disciplina dell'[art. 2475-bis](#) comma 2 c.c. Di conseguenza, tale limitazione diviene

irrilevante nei confronti dei terzi, salvo che abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

In particolare, le limitazioni statutarie – a differenza di quelle legali – dei poteri rappresentativi degli amministratori non presentano alcuna ripercussione automatica sul contratto sottoscritto dagli amministratori con i terzi, risultando ad essi opponibili solo quando abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Ma il fatto che al terzo non sia (automaticamente) opponibile la limitazione del potere rappresentativo sta anche a significare che il contratto stipulato tra la società (tramite un amministratore che ha violato le limitazioni, soggettive o oggettive, previste nell'atto costitutivo o nello statuto) ed un terzo **è vincolante** per la società medesima.

Per tal via, allora, la presenza di limiti al potere rappresentativo degli amministratori finisce per esaurirsi sul piano dei **rapporti interni** alla società, legittimando la revoca dell'amministratore dall'incarico gestorio o la proposizione di una azione di responsabilità nei suoi confronti o, ancora, ove possibile, la denuncia ex [art. 2408](#) c.c.

Di contro, la violazione dei limiti in questione non si traduce in una ragione di **invalidità** o di inefficacia del contratto stipulato dall'amministratore. Questo resta vincolante per la società, la quale non può fare altro che, eventualmente, valutare la ricorrenza dell'intenzionalità del terzo contraente nel suo agire in danno della società e, opponendo anche le limitazioni del potere rappresentativo, svincolarsi dal rapporto contrattuale così sorto. Il socio della società, invece, non è legittimato ad impugnare e ad opporre ai terzi eventuali vizi, o l'inefficacia, di quel contratto, ma solo azionare i rimedi "interni" sopra ricordati.

A conferma di tale impostazione si evidenzia come la Corte di Cassazione abbia, in diverse occasioni (*cfr.*, tra le altre, Cass. n. [22669/2004](#)), sottolineato come, nel caso di contratto stipulato dall'amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall'atto costitutivo e dallo statuto, da un lato, né l'[art. 2384](#) comma 2 c.c., né l'[art. 2475-bis](#) comma 2 c.c., ne sanciscono la nullità, dall'altro, le medesime norme escludono, seppure solo per implicito, che la relativa violazione possa essere **invocata dal terzo contraente**.

Ma se il terzo contraente non è legittimato a far valere le limitazioni convenzionali del potere rappresentativo, conclude la decisione in commento, a maggior ragione non può esserlo il socio, in quanto completamente estraneo al rapporto contrattuale; e neppure sono legittimati a tale intervento gli eventuali **"altri" amministratori**.

# Esonero contributivo per la ZFU del Centro Italia anche per il 2021 e 2022

I destinatari possono usare il credito verso l'Erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all'INPS nei periodi d'imposta ammissibili

## / REDAZIONE

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, previsto a seguito dell'istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta **2021 e 2022**.

Questo, in sintesi, è quanto emerge dal messaggio n. [3674](#), con cui l'INPS ha fornito le indicazioni in merito alla **modifica** apportata dal DL "Agosto" all'[art. 46](#) del DL 50/2017.

Si ricorda che l'art. 46 comma 2 lett. d) del DL 50/2017 (conv., con modificazioni, dalla L. [96/2017](#)) aveva previsto, a seguito dell'istituzione della predetta zona franca urbana, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, originariamente **circoscritti** al 2017 e al 2018.

Tale periodo era stato successivamente esteso, sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime *de minimis* in materia di aiuti di stato, anche ai periodi d'imposta **2019 e 2020** dall'[art. 1](#) comma 759 lett. b) della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

In ultimo, come ricordato in premessa, l'[art. 57](#) comma 6 del DL 104/2020 ha previsto un'ulteriore **estensione** dei periodi d'imposta per i quali è concessa l'esenzio-

ne in argomento. Pertanto, il predetto esonero viene riconosciuto, in presenza dei presupposti di legge e fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, anche per il 2021 e il 2022.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni possono quindi utilizzare il credito verso l'erario per i **versamenti dei contributi obbligatori** dovuti all'Istituto nei periodi d'imposta ammissibili (dal 2017 al 2022).

## Restano confermate le istruzioni già impartite con la circ. INPS n. 48/2019

In merito alle modalità di fruizione, l'Istituto previdenziale conferma le indicazioni operative fornite con la circ. n. [48/2019](#) (si veda "[Versamento dei contributi so-spese nelle aree del sisma rateizzabile](#)" del 2 aprile 2019).

L'INPS ricorda infine che la suddetta agevolazione, prevista dal citato [art. 46](#), può essere fruita attraverso il **modello F24**, utilizzando i codici tributo ("Z148", "Z149", "Z150" e "Z162") istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la ris. n. [160/2017](#), la ris. n. [45/2018](#) e la ris. n. [78/2019](#).

# Via libera del Garante Privacy ai premi “cashless” della lotteria degli scontrini

Espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento che completa l'attuazione della lotteria

/ Corinna COSENTINO

Con un [comunicato](#) diffuso ieri, 13 ottobre 2020, il Garante della privacy ha reso noto di aver espresso **parere favorevole** sullo schema di determinazione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli, formulato d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, che completa l'attuazione della lotteria degli scontrini.

L'avvio della lotteria, da ultimo posticipato a causa dell'emergenza epidemiologica, è previsto a partire dal **1° gennaio 2021** ([art. 141](#) del DL 34/2020). A decorrere da tale data, dunque, le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia potranno partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio ove effettuino acquisti di beni o servizi (di importo uguale o superiore a un euro) presso commercianti al minuto che trasmettono i relativi corrispettivi, purché agiscano in veste di privati consumatori e presentino all'esercente tempestivamente, ossia prima dell'emissione del documento commerciale, il proprio **codice lotteria**.

Tale codice potrà essere generato tramite apposita funzionalità, che verrà attivata entro fine 2020, sul **portale** dedicato ([www.lotteriadegliscontrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscontrini.gov.it)).

I premi (che saranno esenti da ogni imposizione) verranno attribuiti mediante estrazioni annuali, mensili e settimanali. In particolare, stando alle anticipazioni fornite sul portale lotteria, la **prima estrazione** settimanale avverrà il 14 gennaio 2021 e la prima estrazione mensile l'11 febbraio 2021.

I vincitori saranno avvisati tramite raccomandata oppure, ove abbiano indicato le informazioni necessarie (nell'area riservata del portale), tramite PEC, sms o mail. Per ritirare il premio non sarà necessario conservare i documenti commerciali. Il ritiro dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione.

Già con il precedente provvedimento n. [80217/2020](#), l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno disciplinato le modalità di partecipazione alla lotteria, il numero, l'entità e le modalità di estrazione dei premi, nonché il trattamento dei dati acquisiti dal “Sistema Lotteria” (per approfondimenti si veda anche l'apposita [Guida](#) dell'Agenzia delle Entrate).

Tuttavia, il suddetto provvedimento non aveva definito le regole delle **estrazioni cashless** (o “zero contanti”). Si ricorda, infatti, che la norma istitutiva della lotteria ([art. 1](#) commi 540 e ss. della L. 232/2016), al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, prevede sia estrazioni “ordinarie”, cui possono partecipare tutti gli acquirenti in possesso dei requisiti individuati dalla norma stessa, sia estrazioni aggiuntive, per i soggetti

che effettuano pagamenti cashless.

In sostanza, chi effettuerà acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni ordinarie, mentre chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, ecc.) parteciperà anche a quelle cashless, che peraltro prevedono premi più elevati. Inoltre, a queste ultime potranno partecipare anche gli **esercenti**, così che il corrispettivo vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato.

Secondo quanto si apprende dal [parere](#) del **Garante** della privacy, le nuove disposizioni modificano il precedente provv. n. 80217/2020 aggiornando l'entità e il numero dei premi messi in palio, le operazioni di estrazione e le modalità di attribuzione dei premi aggiuntivi per i consumatori che pagano l'intero importo con mezzi elettronici, nonché per gli esercenti che hanno emesso lo “scontrino” vincente.

Lo schema di provvedimento tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante al fine di assicurare la conformità al Regolamento in materia di protezione dei dati personali, anche in relazione all'attribuzione dei predetti premi aggiuntivi.

## Tra gli aspetti approfonditi, i controlli effettuati sugli esercenti

Nello specifico, gli aspetti che sono stati approfonditi nel corso dell'istruttoria, in quanto avrebbero potuto creare alcune criticità, riguardano:

- i **controlli** effettuati sugli esercenti e le modalità di comunicazione delle vincite agli stessi;
- il ruolo dei soggetti esterni di cui potrebbe avvalersi l'Agenzia delle Dogane e monopoli per comunicare le vincite e per i pagamenti;
- la tipologia di documentazione che dovrà essere presentata per **attestare il pagamento** mediante mezzi elettronici;
- le procedure di autenticazione informatica previste per l'accesso all'area riservata del portale lotteria da parte degli esercenti e l'individuazione dei soggetti incaricati ad accedervi.

Ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento in parola e ha autorizzato l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate a effettuare il trattamento dei dati previsto dal medesimo ai fini della lotteria.

# Società immobiliari, si amplia la doppia imposizione

Con la Convenzione multilaterale aumentano i casi di tassazione nello Stato di ubicazione degli immobili

/ Riccardo BARONE

Nella maggior parte dei Trattati stipulati dall'Italia non è prevista alcuna disposizione specifica sugli utili derivanti dalla cessione di **partecipazioni in società immobiliari**, per i quali, con disposizione analoga a quella contenuta nell'[art. 13](#), paragrafo 5 del modello di Convenzione OCSE, è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante. Tale modello trova una deroga in alcuni Trattati che recepiscono l'art. 13, paragrafo 4 del modello OCSE, secondo cui le plusvalenze conseguite a seguito dell'alienazione di partecipazioni il cui valore deriva per **oltre il 50%**, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato possono essere tassate anche in tale altro Stato.

In questo contesto si inserisce l'[art. 9](#) della Convenzione multilaterale (di seguito, MLI) che prevede due disposizioni di tenore simile, nel paragrafo 1 e nel paragrafo 4, le quali mirano a introdurre all'interno degli Accordi fiscali coperti le seguenti proposte di modifica contenute nell'Action 6 del Progetto BEPS:

- ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 13 (4) del modello OCSE, in modo da comprendere, oltre agli utili derivanti dall'alienazione delle partecipazioni in società azionarie, anche quelli derivanti dalla cessione di partecipazioni in entità, quali **partnership o trust**;
- introduzione di un **testing period** finalizzato a consentire la tassazione delle plusvalenze relative a società immobiliari anche nello Stato in cui sono situati gli immobili se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l'alienazione, le partecipazioni hanno derivato oltre il 50% del loro valore dagli immobili situati nell'altro Stato.

Sulla base del sistema di riserve e opzioni contenuto nell'art. 9 del MLI, l'Italia (allo stato attuale, in via provvisoria) si è riservata il diritto di **non applicare** il paragrafo 1 e di applicare, invece, il paragrafo 4. Quest'ultimo prevede che gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali le partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell'altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei **365 giorni** che precedono l'alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato oltre il 50% del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati in detto altro Stato.

La disposizione del paragrafo 4 si applica **in luogo o in assenza**, negli Accordi fiscali coperti, di disposizioni di contenuto analogo. In sostanza, la citata disposizione sostituisce le disposizioni esistenti dell'Accordo fiscale coperto relative alle plusvalenze afferenti società immobiliari o è aggiunta laddove tali disposizioni non esistono nell'Accordo fiscale coperto.

In ultimo, tale disposizione trova applicazione solo a **condizione di reciprocità** e dunque solo qualora entrambi gli Stati abbiano optato per la sua applicazione. Avuto riguardo ai Trattati conclusi dall'Italia, si potrebbero dunque verificare quattro differenti casistiche:

- Trattati che già contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che **non subiranno modifiche**: si tratta di Trattati che già disciplinano la ripartizione della potestà impositiva in relazione alle plusvalenze derivanti da società immobiliari e che, non recependo le disposizioni del MLI, mantengono inalterate le precedenti previsioni; è il caso del Trattato tra [Italia e Cile](#), in quanto non rientra tra gli accordi fiscali coperti, o del Trattato tra [Hong Kong e Italia](#), in quanto Hong Kong non ha esercitato l'opzione per applicare l'art. 9 (4) del MLI (*cfr.* Tabella 1 in calce all'articolo);

- Trattati che già contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che **verranno modificate**: vi rientra il Trattato tra [Italia e Francia](#), il quale all'art 8 (a), primo periodo del Protocollo già prevede la tassazione concorrente sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni, quote o partecipazioni in una società o in una persona giuridica che possiede beni immobili situati in uno Stato, a condizione che, secondo la legislazione di tale Stato, siano sottoposti allo stesso regime fiscale degli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili. Tale previsione ha a oggi un **effetto alquanto limitato** per i soci francesi di società il cui valore deriva principalmente da beni immobili siti in Italia, in quanto la legislazione italiana non prevede l'equiparazione della cessione di quote di società immobiliare alla cessione di immobili; con il recepimento delle disposizioni del MLI, il citato art. 8 (a), primo periodo del Protocollo verrà sostituito dall'art. 9 (4) del MLI, con la conseguenza che anche i soci francesi di società con immobili siti in Italia andrebbero a subire la tassazione italiana (*cfr.* Tabella 2);

- Trattati che non contengono una disposizione in materia di società immobiliari ma che in futuro **lo faranno**: poiché l'art. 9 (4) del MLI si applica anche in assenza, negli Accordi fiscali coperti, di una disposizione di contenuto analogo, laddove entrambi gli Stati contraenti abbiano esercitato l'opzione per applicare il paragrafo 4, quest'ultimo troverà applicazione; è il caso dei Trattati con [Germania](#) e [Portogallo](#) (*cfr.* Tabella 3);

- Trattati che non contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che **continueranno a non farlo**, per assenza di reciprocità nell'opzione per l'applicazione del paragrafo 4 (es. [Svizzera](#)) o in quanto il Trattato non rientra tra gli accordi fiscali coperti (es. [Albania](#); *cfr.* Tabella 4).



**Tabella 1****Convenzioni che già contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che non subiscono una modifica**

Algeria	Arabia Saudita	Azerbaijan	Bangladesh	Barbados
Cile	Cina	Congo	Corea del Sud	Filippine
Finlandia	Ghana	Hong Kong	Lettonia	Lituania
Messico	Pakistan	Panama	Romania	Venezuela
Svezia	Stati Uniti			

**Tabella 2****Convenzioni che già contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che saranno modificate**

Armenia	Canada	Estonia	Francia	India
Israele	Nuova Zelanda	Ucraina		

**Tabella 3****Convenzioni che non contengono una disposizione in materia di società immobiliari ma che in futuro lo faranno**

Argentina	Costa d'Avorio	Croazia	Egitto	Russia
Germania	Giappone	Indonesia	Irlanda	Bosnia Erzegovina
Serbia	Kazakhstan	Polonia	Portogallo	Repubblica Slovacca
San Marino	Senegal	Slovenia	Spagna	Tunisia
Turchia	Malta	Danimarca		

**Tabella 4****Convenzioni che non contengono una disposizione in materia di società immobiliari e che in futuro continueranno a non farlo**

Australia	Albania	Austria	Belgio	Bielorussia
Brasile	Bulgaria	Cipro	Ecuador	Emirati Arabi Uniti
Etiopia	Georgia	Giordania	Grecia	Islanda
Kuwait	Libano	Lussemburgo	Macedonia	Malesia
Marocco	Mauritius	Moldavia	Mozambico	Norvegia
Oman	Paesi Bassi	Qatar	Regno Unito	Repubblica Ceca
Singapore	Siria	Sri Lanka	Sudafrica	Svizzera
Tanzania	Thailandia	Trinidad e Tobago	Uganda	Ungheria
Unione Sovietica (ex)	Uzbekistan	Vietnam	Zambia	

# Firma digitale non autenticata per i contratti di rete con causale solidarietà

Accordo da firmare digitalmente ex art. 24 del CAD; non è necessario che le imprese retiste facciano tutte parte di una filiera dichiarata in crisi

/ Viviana CHERCHI

Con la circolare n. [2/V](#) del 9 ottobre, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito al **contratto di rete con causale di solidarietà** previsto dall'[art. 43-bis](#) del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), introdotto in sede di conversione nella L. [77/2020](#).

Tale disposizione integra la disciplina in materia di reti d'impresa contenuta nell'[art. 3](#) del DL 5/2009 (conv. L. [33/2009](#)) – con l'aggiunta dei commi dal 4-*sexies* a 4-*octies* – prevedendo una nuova tipologia di contratto di rete quale strumento per fronteggiare le conseguenze occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda come, con il contratto di rete, più imprenditori perseguano lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a **collaborare** in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero a esercitare **in comune** una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

L'[art. 43-bis](#) del DL 34/2020 consente, per l'anno **2020**, di ricorrere al contratto di rete anche per **finalità solidaristiche**, con l'obiettivo di mantenere i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo altresì la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le imprese stesse.

In questo modo, viene consentito alle imprese di filiere colpite da crisi economiche o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (es. epidemie, catastrofi naturali, crisi di indotti industriali) di impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, di inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi d'impresa o di assumere nuove figure professionali necessarie a rilanciare le attività nelle fasi di uscita dalla crisi.

Per tali fini, è previsto che le imprese facciano ricorso agli istituti del **distacco "semplificato"** – in tal caso l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete ex [art. 30](#), comma 4-*ter* del DLgs. 276/2003 – e della **codatorialità**.

Dal punto di vista formale, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui all'[art. 3](#), comma 4-*quater* del DL 5/2009 (secondo cui il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese

presso cui è iscritto ciascun partecipante), è previsto – in deroga alle modalità di cui all'[art. 3](#), comma 4-*ter* del medesimo decreto legge – che il contratto di rete per finalità solidaristiche possa essere costituito mediante un **accordo** sottoscritto dalle parti con **firma digitale non autenticata** ex [art. 24](#) del DLgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), con l'assistenza delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.

È rimesso, invece, a un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL [34/2020](#), la definizione delle modalità operative per procedere alle comunicazioni, a cura dell'impresa referente, al fine di dare attuazione alla **codatorialità**.

La norma ha sollevato non pochi dubbi interpretativi sia in ordine al requisito temporale ("per l'anno 2020"), sia in merito all'individuazione del concreto ambito di applicazione della norma stessa. Con la circolare in commento, il MISE è intervenuto chiarendo alcuni aspetti relativi a tale nuova tipologia.

Viene, innanzitutto, precisato come non sia necessario che le imprese retiste facciano tutte parte di una filiera dichiarata in crisi e ciò alla luce della finalità – la **salvaguardia occupazionale** – che si prefigge la norma. Se tutte le retiste appartenessero a filiere dichiarate in crisi, sarebbe, infatti, molto più difficoltoso assorbire i dipendenti momentaneamente in esubero.

Sotto il profilo degli adempimenti formali, invece, la circolare, dopo aver ribadito che per la redazione del contratto di rete con causale di solidarietà è prevista una forma "agevolata", precisa che alla luce di tale specifica forma, le reti abbiano natura di **"reti-contratto"**. Per acquistare la soggettività giuridica, infatti, il comma 4-*quater* dell'[art. 3](#) del DL 5/2009 richiede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'[art. 25](#) del DLgs. 82/2005.

## Ultima sottoscrizione elettronica da apporre entro il 31 dicembre 2020

Viene, infine, chiarito come la locuzione "per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato [...]", vada letta nel senso che l'ultima sottoscrizione elettronica ai contratti in questione debba essere apposta **entro il 31 dicembre 2020** e che i contratti debbano essere depositati per l'iscrizione presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalle suddette date.

## Dopo la somministrazione irregolare il rapporto con l'utilizzatore è autonomo

Per il rapporto nuovo che si costituisce dopo l'illegittimità al lavoratore deve applicarsi il trattamento retributivo e normativo applicato dall'utilizzatore

/ Giada GIANOLA

La Cassazione, con la sentenza n. [22066](#) depositata ieri, 13 ottobre 2020, si è pronunciata in materia di somministrazione irregolare, fornendo interessanti chiarimenti in relazione al **trattamento retributivo** applicabile al lavoratore a seguito dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità della somministrazione e della successiva costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice.

I giudici di legittimità hanno chiarito che nella suddetta ipotesi, indipendentemente dalla tipologia di irregolarità che ha reso il contratto di somministrazione illegittimo, il rapporto di lavoro che si costituisce con l'utilizzatore è **nuovo** e distinto rispetto al precedente, funzionale alla somministrazione, con conseguente applicazione del trattamento retributivo e normativo da quest'ultimo applicato.

Nel caso di specie, accertata e dichiarata l'illegittimità del contratto di somministrazione intercorso tra un'agenzia di somministrazione inglese e la società utilizzatrice, i giudici di appello hanno accolto la domanda proposta dal dipendente avente ad oggetto il pagamento delle  **differenze retributive**, a decorrere dal 26 marzo 2010, tra la retribuzione percepita dall'utilizzatrice e quella erogata dalla società di somministrazione. In particolare veniva richiesto che la retribuzione a lui spettante venisse determinata sulla base dei **medesimi parametri** di quella corrisposta dalla agenzia di somministrazione, con conseguente pagamento del risarcimento del danno dal 26 marzo 2010 al giorno di effettivo ripristino del rapporto (14 novembre 2010) nonché in relazione al periodo maturato dal giorno successivo a tale data sino a quella dell'ultima busta paga ricevuta.

Si precisa che alla fattispecie risultava applicabile la previgente disciplina in materia di somministrazione irregolare contenuta nell'[art. 27](#) del DLgs. 276/2003, oggi abrogata e sostituita dall'[art. 38](#) del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, che disciplina la materia agli artt. 30 e seguenti.

Si evidenzia quindi che, sia in virtù del DLgs. [276/2003](#) sia in applicazione della nuova normativa, in caso di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione, con effetto dall'inizio della somministrazione, espendo un'azione giudiziale anche soltanto nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, il legislatore ha disposto che tutti i **pagamenti** effettuati dal somministratore, a tito-

lo retributivo o di contribuzione previdenziale, hanno l'effetto di liberare l'utilizzatore dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata, mentre tutti gli atti dal medesimo compiuti per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dall'utilizzatore.

Tornando al caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, la Corte d'Appello, a fondamento della propria decisione, ha affermato che con l'[art. 27](#) comma 2 del DLgs. 276/2003 – relativo ai pagamenti effettuati e agli atti compiuti dal somministratore – il legislatore ha inteso disporre la **sostituzione di diritto** del somministratore con il soggetto utilizzatore, rimanendo quindi invariato il trattamento retributivo corrisposto dal primo in favore del prestatore in virtù del principio di irriducibilità della retribuzione.

La Cassazione ha, come sopra anticipato, disatteso tale impostazione, rilevando che nel momento in cui viene giudizialmente costituito un rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'utilizzatore, la **struttura** soggettiva **trilaterale** che caratterizza il contratto di somministrazione – che vede come protagonisti il somministratore, il lavoratore e l'utilizzatore – non può che venire meno. Da ciò deriva che l'utilizzatore non solo è libero di gestire tale nuovo rapporto in autonomia, ma ha anche il diritto di applicare all'ex lavoratore somministrato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo dal medesimo applicato ai propri dipendenti.

Non vi sarebbe dunque, per i giudici di legittimità, alcuna violazione del principio di irriducibilità della retribuzione, tant'è vero che anche in materia di **trasferimento di azienda** o di ramo di azienda, ai sensi del comma 3 dell'[art. 2112](#) c.c., il soggetto cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in virtù di tale disposizione, i lavoratori ceduti sono soggetti al contratto collettivo applicabile al momento del trasferimento presso la società cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella realtà organizzativa di quest'ultima, situazione che è **analogica** al caso in cui la prestazione resa dal lavoratore somministrato si inserisca, per effetto della costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, nell'assetto organizzativo aziendale di quest'ultimo.

## Nuova contribuzione alla Cassa edile/EdilCasse dal 1° ottobre 2020

Con un [comunicato](#) pubblicato ieri, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili informa che, con l'avvio del Fondo sanitario Sanedil, a partire dal **1° ottobre 2020** (primo mese di competenza), la contribuzione alle Casse edili/Edilcasse, fino a quel momento fissata nella misura pari al 2,50% (comprensivo dello 0,25% per le prestazioni sanitarie erogate al livello territoriale delle Casse), sarà pari al 2,25%. Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2020, la suddetta aliquota dello 0,25% andrà a incrementare quella dello 0,35%, versata per gli **operai** nei mesi scorsi al Sanedil (per concorrere al totale dello 0,60%).

Si ricorda infatti che, con l'avvio del Fondo Sanedil, le Casse Edili/Edilcasse devono versare al Fondo stesso, sulla base della contribuzione ricevuta mensilmente dalle imprese, lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati (quest'ultima rimane, invece, ferma).

Infine, con il comunicato in commento, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili afferma che la **ripartizione** dei 5/6 e 1/6 a carico di imprese e lavoratori, fissata dalla contrattazione collettiva nazionale, riguarderà esclusivamente la contribuzione alle Casse pari al 2,25%.

## Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi entro il 30 ottobre

Con un [comunicato](#) pubblicato ieri, l'INPS ha reso noto che le aziende, i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), nonché gli iscritti alla Gestione separata (committenti), possono presentare la domanda di rateizzazione del pagamento dei contributi sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 fino al **30 ottobre 2020**.

Si ricorda che la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa esclusivamente in **via telematica**, utilizzando l'apposito servizio on line disponibile all'inter-

no del portale dell'Istituto previdenziale, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante, ovvero dagli intermediari e consulenti abilitati.

Inoltre, nella domanda il soggetto interessato deve **selezionare** la disposizione di legge che riconosce il diritto alla sospensione e deve altresì compilare i campi relativi ai codici di sospensione di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare.

## Alle Sezioni Unite la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio in caso di fallimento

La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. [21961/2020](#), ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione della decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio in caso di **fallimento**. Nel dettaglio, la questione, di particolare importanza è se, in caso di dichiarazione di fallimento della parte costituita, che determina l'automatica interruzione del processo ex [art. 43](#) del RD 267/1942, il termine per la riassunzione decorra:

- sempre dalla sola relativa **dichiarazione** che sia stata resa dal giudice;
- **dalla "conoscenza legale"** dell'evento interruttivo in capo al difensore – purché si tratti della stessa persona – che assista la parte non fallita anche in altri giudizi;
- pure dal momento del deposito di una **domanda di insinuazione** al passivo, su iniziativa della medesima parte non fallita, ancorché assistita da altro difensore.